

**DETERMINA DEL DIRETTORE GENERALE
DELL'AGENZIA TERRITORIALE DELLA REGIONE PUGLIA
PER IL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI**

DETERMINA n. 367 del 27 giugno 2024

OGGETTO: Servizio di spazzamento, raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani, compresi quelli assimilati agli /urbani, nel territorio dei Comuni dell'ARO 10/LE. Contratto di appalto n. Rep. 1669 del 17/12/2019. Determinazione finale del valore dell'indennizzo di subentro del gestore uscente ex artt. 19 e 23 D.lgs n. 201/2022, art. 20 dell'Allegato A alla Delibera ARERA 363/2021/RIF e art. 22 dell'Allegato A alla Delibera ARERA 385/2023/RIF.

IL DIRETTORE GENERALE

PREMESSO CHE:

- la L.R. 20 agosto 2012, n. 24 "Rafforzamento delle pubbliche funzioni nell'organizzazione e nel governo dei servizi pubblici locali", così come modificata dalla L.R. 4 agosto 2016, n. 20 "Disposizioni in materia di gestione del ciclo dei rifiuti. Modifiche alla Legge Regionale 20 agosto 2012, n. 24 (Rafforzamento delle pubbliche funzioni nell'organizzazione e nel governo dei servizi pubblici locali)", ha stabilito che per l'esercizio associato delle funzioni pubbliche relative al servizio di gestione dei rifiuti urbani, previste dal D. Lgs. n. 152/2006 e già esercitate dalle Autorità d'ambito territoriali ottimali quali forme di cooperazione degli enti locali, è istituita quale organo unico di governo una agenzia denominata "Agenzia territoriale della Regione Puglia per il servizio di gestione dei rifiuti";
- con deliberazione di Giunta Regionale n. 1124 dell'11 luglio 2017 è stato approvato lo Statuto dell'Agenzia, pubblicata sul BURP del 25 luglio 2017;

VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1717 del 29 novembre 2023 avente ad oggetto: "L.R. n. 20 del 4 agosto 2016 e successive modifiche ed integrazioni. Nomina del Direttore Generale dell'Agenzia regionale AGER Puglia", con la quale la Giunta Regionale ha affidato l'incarico di Direttore Generale dell'Agenzia AGER Puglia all'avv. Angelo Pansini;

CONSIDERATO che l'Agenzia Territoriale della Regione Puglia per il Servizio di Gestione dei Rifiuti ha personalità giuridica di diritto pubblico e autonomia tecnico giuridica, amministrativa e contabile nei limiti del quadro di riferimento della istituzione della stessa, nonché delle altre normative sia legislative che regolamentari della Regione Puglia;

PRESO ATTO CHE

- con delibera n. 363/2021/RIF, con la quale è stato adottato il Metodo Tariffario Rifiuti (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025, l'ARERA ha provveduto a disciplinare (art. 20 dell'Allegato A), in caso di avvicendamento gestionale in un ambito e/o bacino di affidamento del servizio, le modalità ed i parametri economico-finanziari tramite cui determinare il valore residuo di subentro che il gestore subentrante deve corrispondere al gestore uscente;
- Con determina n.2/DRIF/2021 del 4 novembre 2021 sono stati approvati gli schemi tipo degli atti costituenti la proposta tariffaria (tool di calcolo comprensivo dello schema di piano economico finanziario quadriennale, lo schema tipo di relazione di accompagnamento e lo schema di dichiarazione di veridicità)

e le modalità operative per la relativa trasmissione all’Autorità, nonché i chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti approvato con delibera n. 363/2021 (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025;

- Con delibera n. 389/RIF/2023 del 3 agosto 2023 sono state definite le regole e le procedure per l’aggiornamento biennale previsto dall’art. 8 delibera n. 363/2021 dei piani economici finanziari ai fini della rideterminazione per le annualità 2024 e 2025 delle entrate tariffarie relative alla trasmissione all’Autorità nonché chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti ai sensi delle delibere nn. 363/2021 e 389/2023;
- Con Determina 1/DTAC/ 2023 del 6 novembre 2023 sono stati approvati gli schemi tipo degli atti costituenti l’aggiornamento della proposta tariffaria per il biennio 2024-2025 (tool di calcolo comprensivo dello schema di piano economico finanziario di aggiornamento tariffario, lo schema di relazione di accompagnamento e lo schema tipo di dichiarazione di veridicità) e le relative modalità operative;
- Con delibera n. 385/2023/RIF, avente ad oggetto l’approvazione dello schema tipo di contratto di servizio ai sensi dell’art. 203 D.lgs n. 152/2006, l’ARERA ha disciplinato nel dettaglio la procedura di subentro e la modalità di corresponsione del valore di rimborso al Gestore uscente (art. 22 allegato A alla delibera n. 363/2021), espressamente statuendo la prosecuzione del servizio da parte del gestore uscente in caso di mancato pagamento del valore di subentro;
- in particolare, all’art. 22 dell’All. A alla predetta Delibera, si è previsto che che l’Ente territorialmente competente individui, con propria deliberazione, il valore di subentro in contraddittorio con il gestore uscente, in conformità ai criteri stabiliti dalla regolazione pro tempore vigente e lo trasmetta poi all’Autorità di regolazione ai fini della sua validazione;
- nessun dubbio si pone in relazione all’efficacia eterointegrativa dei provvedimenti dell’Autorità, alla luce anche di un consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui: *“Il potere della ARERA di determinare il nuovo sistema tariffario discende direttamente dalla legge, vale a dire dall’art. 1, comma 527, della legge 2017 n. 205 [...]. Tale norma peraltro sancisce anche la prevalenza del nuovo sistema tariffario affidato ad ARERA sui precedenti ordinamenti [...]. Ne consegue che l’imperatività delle previsioni attributive dei poteri di ARERA e la prevalenza delle rispettive determinazioni regolatorie rispetto agli ordinamenti previgenti incidono anche sulle attribuzioni di competenze nel procedimento di definizione delle tariffe”* (TAR Puglia Lecce 8/04/2024 n.ri 484-485, TAR Toscana, Firenze, Sez. II, 08/01/2024 n. 26; v. anche T.A.R. Toscana Firenze, Sez. II, 29/12/2023, n. 1248); *“La disciplina regolatoria in esame sottende esigenze generali, che assurgono al rango di valori fondamentali del sistema, interno ed eurounitario, chiaramente enunciati dall’art. 1, comma 527, della legge 2017 n. 205. Pertanto, la disciplina in contestazione ha natura imperativa e deve esserne garantita l’operatività anche nella disciplina di rapporti in corso di svolgimento, secondo il meccanismo dell’eterointegrazione contrattuale, ex art. 1339 c.c., con sostituzione automatica della clausola difforme, da qualificare come nulla per contrarietà a norma imperativa, secondo la previsione dell’art. 1419, comma 2, c.c.”* (TAR Puglia, Lecce 8/04/2024 n.ri 484-485, TAR Lombardia, Sez. I, 17/08/2021, n. 1938; si vedano anche Tar Lombardia, Sez.I, 30 giugno 2020, n. 1249; TAR Lombardia, Sez. IV , 24 giugno 2016, n. 1233);
- La normativa regolatoria innanzi richiamata peraltro ha trovato conferma nell’art. 19 del D.lgs n. 201/2022, in materia di riordino dei servizi pubblici locali di rilevanza economica secondo cui *“fatte salve le discipline di settore e nel rispetto del diritto dell’Unione europea, in caso di durata dell’affidamento inferiore al tempo necessario ad ammortizzare gli investimenti indicati nel contratto di servizio ovvero in caso di cessazione anticipata, è riconosciuto in favore del gestore uscente un indennizzo, da porre a carico del subentrante, pari al valore contabile degli investimenti non ancora integralmente ammortizzati, rivalutato in base agli indici ISTAT e al netto di eventuali contributi pubblici direttamente riferibili agli investimenti stessi”*;

- Il richiamato art 20 MTR-2 espressamente prescrive che “*nel caso di subentro nell’anno a (2024) di un gestore nell’ambito o bacino di affidamento (...)>>, il valore residuo VRSa deve essere valorizzato come segue:*

$$\ll VRSa = Vra + VRrc,a$$

dove Vra è il valore di residui dei cespiti di cui al comma 20.2;

VRrc,a è dato dalla somma dei costi operativi non ancora recuperati ai sensi di quanto previsto dal comma 20.3;

20.1 Il valore residuo dei cespiti la cui proprietà è trasferita al gestore entrante, Vra, è calcolato come:

$$Vra = \sum_c [(CIC,t - FAaC, c, t) * dEEIa, t] + LICA$$

Dove:

- CIC,t è il valore di prima iscrizione nei libri contabili dell’anno t, delle immobilizzazioni della categoria di cespiti c, al netto dei contributi a fondo perduto;
- FAa è il valore del fondo di ammortamento alla data di subentro, riferito alle immobilizzazioni appartenenti a ciascuna categoria c e iscritte a patrimonio nell’anno t;
- dEEIa, è il vettore che esprime il deflatore degli investimenti fissi lordi, con base 1 nell’anno a, di cui al comma 13.9 e, ai fini dell’aggiornamento delle predisposizioni tariffarie per gli anni 2024 e 2025, al comma 13.9bis18;
- LICA è il saldo delle immobilizzazioni in corso all’anno a, come risultante da fonti contabili obbligatorie.

20.2 I costi operativi non ancora recuperati, da corrispondere al gestore uscente,

VRRC,a, sono dati dalla somma delle seguenti voci:

- le componenti di conguaglio RCtotTV,a e RCtotTF,a di cui all’Articolo 17;
- le rate e le quote di conguaglio residue, qualora già quantificate e approvate dall’Ente territorialmente competente, e il cui recupero sia stato rinviato alle annualità successive ai sensi di quanto previsto dal comma 17.2;
- i costi operativi - per la parte eccedente il limite alla variazione annuale delle entrate tariffarie e non ancora recuperata - che, ricorrendo i presupposti di cui al comma 4.5, siano stati validati dall’Ente territorialmente e rimodulati tra le diverse annualità del secondo periodo regolatorio;
- i costi straordinari effettivamente sostenuti dal gestore uscente nelle due annualità precedenti all’anno di subentro e non ancora intercettati nelle pertinenti predisposizioni tariffarie>>.

CONSIDERATO CHE

- il Metodo Tariffario Rifiuti relativo al secondo periodo regolatorio 2022- 2025 disciplina, ai fini del riconoscimento tariffario, i Costi d’Uso del Capitale (Titolo IV art.li 12-16), in particolare prescrivendo i criteri di determinazione del valore delle immobilizzazioni (art.13), nonché della componente a copertura degli ammortamenti delle immobilizzazioni sulla base delle vite utili regolatorie di ciascuna categoria di cespiti espressamente declinate (art. 15);
- Con Determine n. 121, 139 e 157 del 2022 AGER, nella sua qualità di ETC, approvava e validava ai sensi e per gli effetti dell’art. 7 della delibera n. 363/2021 il Piano Economico Finanziario relativo agli anni 2022-2205 rispettivamente degli ambiti tariffari dei comuni di Ugento, Taurisano e Presicce Acquarica;

- Con determine n. 144, 223 e 264 del 2024 AGER, nella sua qualità di ETC, approvava e validava ai sensi e per gli effetti dell'art. 8 della delibera n. 363/2021 così come modificata dalla delibera n. 389/2023 l'aggiornamento del Piano Economico Finanziario anni 2024 e 2025 rispettivamente degli ambiti tariffari rispettivamente dei comuni di Ugento, Taurisano e Presicce Acquarica;

CONSIDERATO CHE

- con Determina prot. n. 26876 del 28/08/2023, il RUP dell'ARO 10/LE dichiarava la risoluzione anticipata ipso iure del contratto d'appalto di cui in oggetto e nel contempo disponeva che <<l'ATI aggiudicataria Ecotecnica/AXA è comunque obbligata a garantire l'esecuzione del servizio nelle more e sino al completamento dell'apposito passaggio di consegna con il gestore eventualmente subentrante, previa corresponsione da parte di quest'ultimo dell'indennizzo di subentro>>;
- con la medesima determina si dava avvio al procedimento per la determinazione del valore di subentro, a tal fine invitando il gestore uscente, l'ATI Ecotecnica – AXA, a trasmettere la documentazione contabile necessaria e/o utile al fine di consentire alla Stazione Appaltante la determinazione del valore residuo di subentro, *VRSA*, in applicazione dell'art. 20 All. A alla delibera ARERA n. 363/2021 (MTR-2);
- a seguito delle interlocuzioni con il gestore uscente, con nota del 18/04/2024, il RUP dell'Ufficio Comune dell'ARO LE 10 ha provveduto a trasmettere allo scrivente la <<documentazione relativa alla Determinazione del valore di subentro (...)>> ai fini delle determinazioni di competenza da parte di AGER;
- con nota prot 2955 del 10/05/2024, quindi, AGER, all'esito delle preliminari valutazioni istruttorie compiute dall'Ufficio, sul presupposto per cui "al fine di una corretta e pedissequa applicazione delle prescrizioni di cui all'art. 20 All. A alla Del. ARERA n. 363/2021, che impongono di aggiornare la determinazione del valore di rimborso <<alla data di subentro>> e comunque nell'anno in cui lo stesso si verifica", richiedeva al gestore uscente di fornire entro sette giorni la seguente documentazione: a) Il libro cespiti aggiornato al 31.12.2023, da cui risulti il costo di iscrizione dei cespiti ed il fondo di ammortamento; b) Saldo delle immobilizzazioni in corso al 2024, come risultante da fonti contabili obbligatorie (ultimo bilancio approvato); c) Documentazione contabile comprovante i costi straordinari effettivamente sostenuti dal gestore uscente nelle due annualità precedenti (2022 e 2023) all'anno di subentro e non ancora intercettati nelle pertinenti predisposizioni tariffarie;
- con nota prot., 3109 del 17/05/2024, su richiesta del gestore uscente, si concedeva una proroga del termine per presentare documenti fino al 21 maggio 2024;
- in data 21 maggio 2024, l'ATI Ecotecnica trasmetteva la documentazione richiesta, corredandola di talune precisazioni;
- con nota prot. n. 3674 del 11 giugno AGER illustrava i criteri ed i documenti utilizzati per la determinazione delle componenti previste per il valore di subentro, in particolare del valore residuo dei cespiti facendo a tal fine riferimento al tool di calcolo comprensivo del piano economico finanziario validato relativo agli anni 2022-2025;
- con nota del 17 giugno 2024 Ecotecnica srl formulava le proprie osservazioni relative alle deduzioni svolte da AGER con riferimento ai criteri e documenti utilizzati per la determinazione delle componenti facenti parte del valore di subentro;
- Le osservazioni formulate devono ritenersi non accoglibili per i seguenti motivi:
 - a) Per quanto concerne il valore residuo dei cespiti si è utilizzato il foglio CK _ 24-25 facente parte del tool di calcolo del Piano Economico Finanziario 2024 -2025, i cui valori sono determinati tenendo conto dei cespiti indicati e riportati dagli stessi gestori, i quali indicano anche il CI ,il valore di prima iscrizione per ogni cespite, con l'applicazione della vita utile regolatoria ex art. 15 MTR-2;

- b) Con riferimento alla lamentata situazione di squilibrio economico finanziario, in via preliminare va precisato che il disequilibrio, per essere riconosciuto, deve essere causato da circostanze straordinarie ed eccezionali di entità significativa e non previste;

CONSIDERATO

- a tal riguardo, nel caso di specie entrambi i gestori si limitano genericamente a riferire e prospettare paventate situazione di disequilibrio senza supportare tale rappresentazione in modo specifico e puntuale con dati tecnici ed economici oggettivamente riscontrabili ma solo argomentando che il canone contrattuale non sarebbe remunerativo del complesso delle obbligazioni contrattuali, così come si evincerebbe dal verbale del 21 aprile 2022 allegato alla citata nota del 17/06/24, nel quale la ditta Axa srl proprio dopo avere lamentato il disequilibrio economico finanziario si riservava tuttavia di “formulare ulteriori e più puntuali osservazioni in merito”;
- peraltro, Il Piano Economico Finanziario relativo agli anni 2022-2025, per il quale i gestori lamentavano una condizione di disequilibrio economico, è stato regolarmente approvato e validato per tutti e tre i Comuni, senza essere stato mai contestato o fatto oggetto di impugnazione;
- Del tutto inconferente rispetto all’ambito ed oggetto della presente procedura di subentro è il riferimento al riconoscimento in sede di validazione dell’aggiornamento del Piano economico finanziario per gli anni 2024 e 2025 di costi pari ad € 2.809.451 di entità superiore al canone relativo all’anno 2024;
- Sul punto si fa rilevare che tali costi per gli anni 2024 e 2025 in favore del gestore sono stati determinati applicando il coefficiente p sul canone anno 2022 comunicato dal Comune come espressamente esplicitato nella relazione di validazione allegata alla determina di approvazione del Pef notificata;
- Nel contempo si evidenzia che con nota prot. del 20 giugno 2024 il Comune di Ugento ha formulato apposita istanza di rettifica avendo comunicato ad Ager di avere erroneamente indicato un corrispettivo per l’anno 2022 differente rispetto all’importo effettivamente versato al gestore.

TANTO PREMESSO E CONSIDERATO,

In applicazione dei citati criteri e per le motivazioni sopra espresse, il valore di subentro viene così determinato allo stato individuando quale data dell’avvicendamento, sulla base di quanto prospettato dall’ARO e con un criterio di plausibilità e ragionevolezza, il giorno 1° agosto 2024:

1) Valorizzazione della componente VRa:

- a) determinazione del valore residuo dei cespiti al 1° agosto 2024 si è utilizzato quanto riportato nel tool di calcolo del Piano Economico Finanziario adottato da Arera con Determina n. 1/2023 relativo all’aggiornamento obbligatorio anno 2024 -2025 Foglio In _Cespiti _20 “ e Foglio “In Cespiti _21-22-23 “foglio CK _ 24-25 nel quale sono valorizzati la componente dell’ammortamento annuale ed il valore residuo dei cespiti per l’annualità 2024 e 2025 sulla base dei cespiti e dei valori di prima iscrizione riportati dal Gestore qui di seguito riportati per ogni singolo ambito tariffario e per gestore:

Comune Presicce Acquarica

Axa srl	Ammortamento anno	valore residuo	valore residuo al 1° agosto 2024
	11.206	64.296	57.759,16
Ecotecnica srl	8.130,00.	46.214.	41.471,5
Taurisano			
Axa srl	28.594.	164.438.	147.758,16

Ugento

Ecotecnica srl.	54.405.	309.279.	277.542,75
-----------------	---------	----------	------------

b) Sempre dall'esame del piano economico finanziario anno 2024 e 2025 non risulta valorizzata la componente LIC non sussistendo alcun saldo delle immobilizzazioni in corso;

2) Valorizzazione della componente VR rc:

Dal Piano Economico Finanziario anno 2022 -2025 approvato e validato ai sensi dell'art. 7 delibera n. 363/2021 con determine n. ri 121, 139 e 157 /2022 e dall'aggiornamento per il biennio 2024 -2025 ai sensi dell'art.8 delibera n. 363/2021 così come modificato dalla delibera n. 389/2023 approvato e validato con determine n. 144, 223 e 264 del 2024 non risultano costi operativi non ancora recuperati;

Nell'aggiornamento relativo al piano economico finanziario 2024-2025 non vi è alcun riconoscimento di eventuali costi straordinari sostenuti;

CONSIDERATO CHE

- In forza di quanto precede il valore di rimborso è dunque pari ad € 524.531,57;

- l'ATI Sangalli – Teorema, ha manifestato la propria disponibilità al subentro nel contratto, impegnandosi a garantire il passaggio di consegne entro trenta giorni dalla formale comunicazione, da parte dell'ARO, dell'importo (cd. valore di subentro) che il costituendo RTI subentrante dovrà riconoscere al gestore uscente con contestuale cessione dei cespiti;

TANTO PREMESSO:

VISTO il D.lgs n. 201 del 2022;

VISTA la legge regionale n. 24/2012 e la legge regionale n. 20/2016;

DETERMINA

STABILIRE ai sensi e per gli effetti degli artt. 19 e 23 D.lgs n. 201/2022, dell'art. 20 dell'Allegato A alla Delibera ARERA 363/2021/RIF e dell'art. 22 dell'Allegato A alla Delibera ARERA 385/2023/RIF l'importo del valore residuo di subentro nel servizio di spazzamento, raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani, compresi quelli assimilati agli /urbani, nel territorio dei Comuni dell'ARO 10/LE - Contratto di appalto n. Rep. 1669 del 17/12/2019, in misura pari a € 524.531,57;

STABILIRE che:

- l'ATI Sangalli sia quindi tenuta a pagare il predetto importo entro 30 giorni a far data dalla notifica del presente provvedimento;
- a seguito del pagamento del valore di subentro il gestore uscente cederà al gestore subentrante tutti i beni strumentali e le pertinenze necessarie per la prosecuzione del servizio, come individuati dalla ricognizione effettuata d'intesa con questo Ente sulla base dei documenti contabili;
- per quanto concerne il personale adibito al servizio si applica il disposto di cui al par. 22.7 dell'Allegato A alla Delibera ARERA n. 385/2023/RIF.

DI DARE ATTO che il Responsabile del Procedimento è il Direttore Generale, Avv. Angelo Pansini;

NOTIFICARE il presente provvedimento ai Comuni dell'ARO 10/LE, al Gestore del servizio di ambito ATI Ecotecnica Srl/AXA s.r.l., all'ATI SANGALLI Giancarlo & C. Srl /Teorema spa, al Commissario degli ARO dott. Giovanni Campobasso;

DI PUBBLICARE il presente atto a norma delle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di pubblicazione e di trasparenza degli atti pubblici, nel rispetto delle disposizioni in materia di riservatezza dei dati personali;

DI PUBBLICARE, altresì, il presente atto nei modi e nei termini di cui alla legge n. 190/2012 e al d.lgs. n. 33/2013 in tema di amministrazione trasparente, sul sito istituzionale dell'Agenda territoriale della Regione Puglia per il servizio di gestione dei rifiuti nella sezione "Amministrazione trasparente", sottosezione "Provvedimenti Direttore Generale".

Il Direttore generale
Avv. Angelo Pansini